

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. I
N. 13

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1991

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANCINO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, BUSSETI, PARISI, COVIELLO, AZZARÀ, FABRIS, GRASSI BERTAZZI, LEONARDI, DI LEMBO, MAZZOLA, SARTORI, COVELLO, NIEDDU, D'AMELIO, CAPPELLI, TANI, LAURIA, GIACOMETTI, PATRIARCA, CABRAS, VENTRE, FONTANA ALESSANDRO, MURMURA, RUFFINO, PERUGINI, BAUSI, IANNI, ZANGARA, GUZZETTI, SALERNO, MEZZAPESA, DE CINQUE, SANTALCO, SPITELLA, GENOVESE, VENTURI, MONTRESORI, PINTO

—
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA,

nella seduta del 30 maggio 1991 (Stampato n. 1776)

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 1° agosto 1991 (Stampato n. 5729)

Tambre d'Alpago, 16 agosto 1991.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata trasmessa per la promulgazione la legge concernente « Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica ».

Secondo il vigente ordinamento il numero di voti necessari per l'elezione e la cifra elettorale individuale del candidato alle elezioni senatoriali sono determinati percentualmente sui votanti nel collegio, invece che sui voti validi: si conferisce così una specifica incidenza alle schede bianche ed a quelle nulle, che concorrono a determinare il minimo dei voti necessari per la proclamazione, in sede di ufficio elettorale circoscrizionale, e determinano altresì la graduatoria dei candidati in sede di ufficio elettorale regionale e, quindi, la loro elezione, con lo stesso peso dei voti validi.

La normativa approvata si propone di modificare la legge elettorale vigente per il Senato della Repubblica rendendo le disposizioni relative al computo dei voti nelle elezioni del Senato omogenee a quelle vigenti per il sistema elettorale dei Consigli provinciali, anch'esso caratterizzato dalla presenza di collegi uninominali. Tale risultato viene conseguito attribuendo rilevanza alle schede bianche e nulle solo dal punto di vista del risultato complessivo ma eliminandole dal computo, tanto ai fini della determinazione del minimo dei voti, quanto ai fini della determinazione della cifra individuale necessaria per l'elezione del candidato, che vengono calcolati quindi sul numero dei voti validi e non più su quello dei votanti.

È da rilevare che la legge approvata affronta una tematica, che, già portata all'attenzione del Parlamento nell'VIII e nella IX legislatura, ha concluso il suo *iter* in un momento in cui più pressante appare l'esigenza di una complessiva riforma del sistema elettorale e lo fa adottando criteri che, puntando a razionalizzare i meccanismi elettorali vigenti, restringono la base dei voti computabili ai fini della determinazione della cifra individuale, senza però affrontare alcuno dei problemi di ordine più generale sui quali è in corso un ampio dibattito.

Al riguardo non posso esimermi dal considerare come un intervento sui meccanismi elettorali andrebbe, più opportunamente, correlato alla riforma del bicameralismo, tuttora in discussione presso il Parlamento, al fine di operare l'indispensabile saldatura che evidenzia la funzionalità e la congruità del sistema elettorale rispetto alle scelte operate in un eventuale diverso assetto delle funzioni e dei poteri dei due rami del Parlamento, conseguente alla riforma del bicameralismo.

Di più non può non indurre a riflessione la scelta operata in sede parlamentare di togliere rilevanza alle schede bianche, espressione di un voto valido ancorché inefficace, ai fini del computo del minimo dei voti indispensabile per l'elezione e della cifra individuale da attribuire al candidato. È ben vero che, così operando, si omogeneizza il sistema di computo dei voti nelle elezioni del Senato a quello vigente per la Camera dei deputati, ma si trascura di considerare che nel sistema elettorale del Senato permane la soglia minima di voti da raggiungere, il 65 per cento del totale, il che non è per la Camera dei deputati.

Togliere rilevanza ad una espressione di volontà dell'elettore, qual è quella manifestata attraverso la scheda bianca, può non essere opportuno e, in ogni caso, ritengo che debba essere supportata da adeguata riflessione sull'incidenza che una scelta siffatta potrebbe avere sul complesso degli strumenti di consultazione popolare.

È per le considerazioni che precedono che, avvelendomi dei poteri conferitimi dall'articolo 74, primo comma della Costituzione, con il presente messaggio rinvio per nuovo esame la legge indicata approvata dal Senato il 30 maggio 1991 e dalla Camera il 1° agosto 1991.

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno.*

Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale ».

ART. 2.

1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente: « La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi

ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio ».

ART. 3.

1. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori del collegio.

2. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati che siano stati designati presso gli stessi uffici elettorali di sezione anche rappresentanti dei candidati per le elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio.